

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 marzo 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 61.

Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 62.

Sottoscrizione del primo aumento di capitale della CONSEPI S.p.a Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 63.

Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997» ... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 64.

Prima integrazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 53 «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di Aree protette» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 65.

Istituzione del Comune di Montiglio Monferrato mediante fusione degli attuali Comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandoluzza (Provincia di Asti) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 66.

Seconda integrazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 53 «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di Aree protette» Pag. 9

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 35.

Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 36.

Utilizzazione per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione dei beni mobili inutilizzabili dalle aziende USL ed ospedaliere Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 37.

Modifiche dell'art. 50, commi 5 e 7, della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43: «Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione» e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 38.

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1991, n. 32 «Norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo», e della tabella B della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23 «Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 39.

Interventi a favore dei marchigiani all'estero Pag. 18

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 40.

Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari . . . Pag. 20

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 29.

Contributo finanziario una tantum alla trasmissione televisiva «Trenta ore per la vita» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 30.

Assestamento del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1997 - Articolo 36 della legge regionale di contabilità n. 44/77 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 31.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1996 - Articoli 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 32.

Conti consuntivi degli esercizi finanziari 1991 e 1992 dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Isernia Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 33.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Campobasso Pag. 22

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 52.

Modifiche dell'accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 53.

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1996 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 54.

Disciplina assicurativa in favore dei Consiglieri regionali Pag. 23

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997, n. 19.

«Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia» Pag. 24

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 61.

Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La legge definisce gli strumenti della programmazione sanitaria regionale, in attuazione della programmazione sanitaria nazionale e nel contesto del piano regionale di sviluppo, in particolare:

- a) individua gli atti attraverso i quali si esprimono gli obiettivi e le strategie per il loro perseguimento nonché le modalità di verifica sul grado di raggiungimento degli stessi disciplinandone altresì le modalità di formazione;
- b) assicura la partecipazione degli enti locali e dell'Università al processo di programmazione;
- c) garantisce l'apporto degli organismi rappresentativi di tutte le competenze tecnico-sanitarie;
- d) promuove e garantisce il coordinamento delle politiche sanitarie e socio assistenziali nell'ambito delle attività integrate previste dal Piano sanitario regionale (PSR) e dal Piano socio assistenziale regionale (PSAR).

2. La disciplina degli strumenti di programmazione sanitaria regionale intende:

- a) promuovere il coordinamento delle politiche sanitarie nazionali e regionali;
- b) realizzare il coordinamento a livello regionale delle politiche sanitarie locali;
- c) favorire il concorso degli operatori sanitari all'attuazione degli obiettivi di programma;
- d) assicurare trasparenza di decisioni e certezze di obblighi reciproci fra Regione e Aziende sanitarie.

3. Con la legge viene altresì approvato il PSR 1997-1999.

Art. 2.

Soggetti di programmazione

1. Sono soggetti di programmazione sanitaria la Regione e le Aziende sanitarie regionali, nell'ambito dei rispettivi livelli istituzionali di competenza e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Le province, i comuni, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), le comunità montane e l'Università concorrono alla programmazione sanitaria.

Art. 3.

Agenzia regionale per i servizi sanitari

1. È istituita l'Agenzia regionale per i servizi sanitari, quale ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale. L'Agenzia riferisce periodicamente sulla sua attività alla Commissione consiliare competente. L'attività dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari finalizzata a garantire idoneo supporto alle Aziende sanitarie regionali nonché all'Assessorato regionale alla sanità nel processo di sviluppo omogeneo degli obiettivi programmatici fissati dalla Regione in ambito sanitario.

2. Con apposita legge regionale vengono definiti organi, competenze, dotazione del personale, modalità di funzionamento e di finanziamento dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Capo I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

Definizione

1. La programmazione sanitaria regionale trova il suo fondamento nel PSR e nel Piano di Sviluppo regionale.

2. Gli strumenti attuativi del PSR sono:

- a) le deliberazioni settoriali;
- b) la relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR e sullo stato di salute della popolazione;
- c) i protocolli d'intesa Regione-Università.

3. Annualmente viene presentata al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del PSR e sullo stato di salute della popolazione.

4. La programmazione sanitaria locale si articola nei seguenti documenti:

- a) la relazione annuale sullo stato di salute della popolazione;
- b) la relazione annuale dei direttori generali;
- c) il piano di attività annuale adottato dalle singole Aziende sanitarie.

5. Costituiscono strumento di raccordo fra la programmazione regionale e la programmazione locale le intese di programma fra la Regione e le Aziende sanitarie.

Art. 5.

Nuova denominazione delle Aziende sanitarie regionali

1. Le Aziende sanitarie regionali, come individuate dalla legge regionale 22 settembre 1994, n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali), con la presente legge vengono denominate:

- a) Aziende sanitarie locali (ASL);
- b) Aziende sanitarie ospedaliere (ASO).

Capo II

PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE

Art. 6.

Durata ed effetti

1. Il PSR ha validità triennale e comunque ha efficacia sino all'approvazione del successivo PSR.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione sullo stato di attuazione del PSR e sullo stato di salute della popolazione di cui all'articolo 9 e sulla base delle valutazioni conseguenti, la Giunta regionale, sentito il CORESA, può proporre al Consiglio regionale l'aggiornamento del PSR.

3. La Regione uniforma la propria attività regolamentare e di indirizzo nonché i propri atti e provvedimenti al PSR, il quale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste.

4. Gli enti titolari di competenza o che comunque svolgono attività nel settore sanitario uniformano i loro programmi e la loro attività ai contenuti ed agli indirizzi della programmazione regionale in materia sanitaria.

Art. 7.

Contenuto del Piano sanitario regionale

1. Il PSR è lo strumento di programmazione complessiva di settore con il quale la Regione, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale (PSN), nell'ambito del programma regionale di sviluppo e previa valutazione delle risorse mobilitabili, definisce gli obiettivi e le linee di governo del Servizio sanitario regionale (SSR).

2. Il PSR si articola in azioni programmate e progetti-obiettivo e in particolare contiene:

- a) gli obiettivi di prevenzione, cura e riabilitazione e le priorità di carattere generale;
- b) gli obiettivi specifici da perseguire attraverso i progetti-obiettivo;
- c) i criteri per la definizione della rete dei servizi e dei presidi;
- d) i livelli assistenziali da garantire in condizioni di uniformità sul territorio regionale;
- e) i risultati attesi nel periodo di vigenza del PSR dalle azioni programmate e gli indirizzi operativi per il loro raggiungimento;
- f) le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie;
- g) gli indirizzi per l'integrazione dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali.

Art. 8

Contenuto delle deliberazioni settoriali

1. Le deliberazioni settoriali, adottate dalla Giunta regionale, sentito il CORESA e previa comunicazione alla competente Commissione consiliare, forniscono indicazioni per l'attivazione dei progetti-obiettivo e delle azioni programmate individuate dal PSR e perseguono lo scopo di specificare le scelte in esso effettuate e le principali caratteristiche organizzative dei servizi coinvolti.

Art. 9.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano sanitario regionale e sullo stato di salute della popolazione

1. La Giunta regionale, sentito il CORESA, presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 luglio, una relazione sullo stato di attuazione del PSR, sullo stato di salute della popolazione e sul funzionamento del SSR, con particolare riferimento ai tempi e alle entità delle liste di attesa e all'indice di ricorso della popolazione piemontese alla struttura ospedaliera (ricorso al Pronto Soccorso, al ricovero ordinario e ad interventi ad alta complessità e tecnologia).

Capo III

RACCORDO FRA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA LOCALE

Art. 10.

Intese di programma

1. Al fine di garantire il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli obiettivi del PSR, la Regione e le Aziende sanitarie stipulano apposite intese di programma.

2. Le intese di programma riguardano in particolare:

- a) la specificazione a livello locale degli obiettivi indicati nel PSR;
- b) l'indicazione delle priorità anche sotto l'aspetto temporale;

c) la quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti, compresi i finanziamenti specifici per il raggiungimento degli obiettivi non realizzabili con le ordinarie quote di finanziamento di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) e successive modifiche ed integrazioni;

d) la definizione degli obiettivi annuali il cui raggiungimento determina la corresponsione, a titolo incentivante, del compenso aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro dei direttori generali, avuto riguardo al miglioramento dell'efficacia gestionale, con particolare riferimento agli obiettivi di salute;

e) l'indicazione delle procedure e dei soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati raggiunti;

f) la determinazione, relativamente alle ASL, del volume di prestazioni sanitarie aggiuntivo rispetto a quello erogabile dalle proprie strutture e necessario al raggiungimento dei livelli assistenziali quali quantitativi programmati in sede di PSR. Ai fini del soddisfacimento di detto fabbisogno, ove non ottenibile attraverso il potenziamento o la riorganizzazione dei servizi delle Aziende sanitarie regionali, è consentito il ricorso esclusivamente alle strutture accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

3. La stipulazione delle intese di programma con le ASL è preceduta dall'acquisizione, da parte del direttore generale, delle linee di indirizzo, delle valutazioni e delle proposte espresse dalla conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di circoscrizione attraverso la rappresentanza di cui all'articolo 15, commi 1 e 5 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), integrate senza diritto di voto dai Presidenti delle comunità montane.

4. Per quanto concerne le attività sanitarie a rilievo socio-assistenziale, il direttore generale deve altresì tener conto delle indicazioni degli enti di cui all'articolo 13, comma 4 della legge regionale n. 62/1995 e, in caso di delega delle funzioni socio-assistenziali alla ASL, delle indicazioni del Presidente dell'assemblea dei comuni associati.

5. Le intese devono essere stipulate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del PSR e hanno validità triennale.

Capo IV

PROGRAMMAZIONE SANITARIA LOCALE

Art. 11.

Piano di attività annuale

1. Le Aziende sanitarie adottano il Piano di attività dell'anno successivo entro il 31 ottobre, sentito il Consiglio dei sanitari e, per quanto concerne le ASL, la conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di circoscrizione, attraverso la rappresentanza.

2. Il Piano di attività annuale individua e definisce, in esecuzione dell'intesa di programma, in particolare:

- a) gli strumenti ed i sistemi per il controllo qualitativo e gestionale dei risultati;
- b) le attività da svolgere attribuendole alle proprie strutture, in rapporto agli obiettivi determinati e ai livelli di assistenza da raggiungere;
- c) le necessità di risorse materiali e di personale, le loro modalità di reperimento nonché il programma di utilizzo delle stesse;
- d) i piani d'investimento nell'ambito della programmazione sanitaria locale, per il potenziamento e l'ammodernamento strutturale e per l'acquisizione di tecnologie sanitarie sulla base delle risorse assegnate e di quelle comunque disponibili a questo fine.

3. In sede di prima attuazione della legge le Aziende sanitarie adottano il Piano di attività annuale entro trenta giorni dall'approvazione dell'intesa di programma da parte della Giunta regionale.

Art. 12.

Relazione annuale

1. La relazione annuale, predisposta dal direttore generale entro il 28 febbraio e trasmessa nei successivi dieci giorni alla Giunta regionale, contiene le informazioni relative all'attività e all'utilizzo delle risorse umane e materiali dell'Azienda sanitaria, con specifico riferimento allo stato di attuazione di quanto previsto nelle intese di programma e nei piani di attività annuale.

2. La relazione annuale dei direttori generali delle ASL viene trasmessa alla rappresentanza della conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di circoscrizione unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La rappresentanza può far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla ricezione.

3. La relazione annuale costituisce uno degli strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del direttore generale, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro.

4. Contestualmente alla presentazione della relazione di cui al comma 1 e sulla base delle valutazioni conseguenti, il direttore generale, sentito il consiglio dei sanitari e, per quanto concerne le ASL, la conferenza dei Sindaci o dei Presidenti di circoscrizione, attraverso la rappresentanza, può proporre all'Assessore regionale alla sanità l'aggiornamento dell'intesa di programma motivando l'eventuale difformità di quanto proposto rispetto ai pareri dati.

TITOLO III

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1997-1999

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Obiettivi generali e strategie

1. Il PSR persegue, quale obiettivo prioritario, la tutela della salute ed il miglioramento della qualità della vita, attraverso lo sviluppo di una rete di servizi sull'intero territorio regionale finalizzata all'incremento quantitativo e qualitativo delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

2. Al fine di tutelare lo stato di salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini costituiscono obiettivi generali del PSR:

a) la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione dei servizi al fine di renderli fruibili dalla generalità dei cittadini, indicando le priorità e la gradualità di attuazione degli interventi;

b) l'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi sanitari sul territorio regionale.

3. Gli obiettivi generali di cui al comma 2 sono perseguiti mediante:

a) riordino dei servizi che si esplica tramite:

1) lo sviluppo delle attività afferenti al dipartimento di prevenzione e delle attività distrettuali previste dalla legge regionale n. 39/1994 e dai singoli piani di organizzazione adottati dalle ASL;

2) la revisione della rete ospedaliera in attuazione della normativa nazionale;

3) il potenziamento delle strutture e dei servizi delle zone montane e di quelle particolarmente disagiate nel quadro della politica di sviluppo socio-economico di tali zone;

b) realizzazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate secondo le indicazioni contenute negli allegati A, B e C alla legge e nelle deliberazioni settoriali;

c) attivazione di azioni strumentali finalizzate alla:

1) regolarizzazione dei flussi informativi, del sistema di indicatori di attività, di qualità delle prestazioni rese e della funzione di sorveglianza epidemiologica;

2) completa realizzazione del sistema della contabilità per centri di costo e delle analisi costi-efficacia;

3) valutazione dei servizi sanitari in termini di umanizzazione, di adeguatezza, di correttezza delle procedure e verifica della coerenza delle prestazioni sanitarie con gli standards definiti dalla carta dei servizi delle Aziende sanitarie;

4) definizione dei criteri e dei requisiti di accreditamento per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e disciplina delle relative modalità per la concessione, la revoca e gli accertamenti periodici.

Capo II

ARTICOLAZIONI SETTORIALI

Art. 14.

Progetti obiettivo e azioni programmate

1. I progetti obiettivo e le azioni programmate del PSR sono i seguenti:

a) progetti obiettivo:

1) tutela materno infantile;

2) tutela della salute degli anziani;

3) tutela della salute dei disabili fisici, psichici e sensoriali;

4) tutela della salute mentale;

5) prevenzione delle dipendenze, riabilitazione e reinserimento dei tossico-alcool dipendenti;

6) prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni da HIV;

b) azioni programmate:

1) prevenzione, promozione ed educazione alla salute;

2) revisione della rete ospedaliera;

3) sistema dell'emergenza-urgenza;

4) attività di riabilitazione;

5) lotta alle malattie neoplastiche;

6) lotta alle malattie cardiovascolari;

7) lotta alle malattie cerebrovascolari;

8) assistenza diabetologica;

9) assistenza ai pazienti nefropatici cronici;

10) promozione e sviluppo dei trapianti di organi e di tessuti;

11) prevenzione, diagnosi e cura delle allergopatie;

12) prevenzione, diagnosi e cura delle malattie infettive;

13) assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti;

14) prevenzione e terapia della malnutrizione, ottimizzazione della nutrizione ospedaliera territoriale;

15) piano sangue e plasma;

16) riqualificazione delle attività di formazione professionale;

17) ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;

18) assistenza farmaceutica;

19) attività di medicina legale e di tutela sanitaria delle attività sportive;

20) funzione qualità;

21) ufficio per le relazioni con il pubblico;

22) sviluppo del sistema informativo.

Art. 15.

Revisione della rete ospedaliera

1. In attuazione della normativa nazionale, il PSR disciplina i criteri per la revisione della rete ospedaliera nell'allegato A, nel quale si evidenzia l'istituzione, in ognuno dei 22 ambiti territoriali coincidenti con le ASL, delle funzioni di lungodegenza post-acuzie e di recupero e rieducazione funzionale, ciascuna con idonea dotazione di posti letto, al fine di completare il processo di guarigione e il pieno recupero psicofisico.

2. Il numero complessivo massimo dei posti letto per degenza ordinaria attribuiti ad ogni singola Azienda sanitaria e le funzioni attribuite costituiscono vincolo per la programmazione locale, al quale

dovranno attenersi i direttori generali nella riorganizzazione delle attività degenziali secondo le modalità attuative contenute nelle intese di programma.

Art. 16.

Residenze sanitarie assistenziali

1. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati alle attività di residenza sanitaria-assistenziale (RSA) devono essere approvati dal direttore generale della ASL competente per territorio, sentito il CORESA, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.

2. Le successive autorizzazioni all'apertura e all'esercizio di RSA sono rilasciate dal direttore generale della ASL competente per territorio sentita la conferenza dei Sindaci.

3. L'autorizzazione è concessa sulla base della verifica del rispetto dei criteri individuati dalle deliberazioni settoriali e dalla normativa vigente all'atto del rilascio.

4. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla autorizzazione è verificata dai competenti servizi territoriali di vigilanza.

5. Sono di competenza della Regione l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle RSA gestite direttamente dai soggetti competenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione.

6. Oualsiasi modifica rispetto all'autorizzazione originaria è di competenza del soggetto che l'ha rilasciata.

7. Con i provvedimenti di cui ai commi 2 e 5 deve essere approvato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della RSA.

8. Le modalità e le procedure per l'adozione dei provvedimenti e lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo sono definite da apposita deliberazione settoriale attuativa del PSR.

Art. 17.

Rapporti con l'Università

1. Al fine di coordinare gli interventi di politica sanitaria rientranti nelle rispettive competenze istituzionali, la Regione e l'Università procedono alla stipula di apposita convenzione-quadro.

2. Per la predisposizione della convenzione di cui al comma 1 le parti si avvalgono, con funzione propositiva, della commissione paritetica di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 10/1995.

3. Nell'ambito della convenzione-quadro fra Regione e Università, stipulata al fine di coordinare gli interventi di politica sanitaria rientranti nelle rispettive competenze istituzionali, possono essere individuati obiettivi operativi comuni e comunque coerenti con le previsioni del PSR.

Art. 18.

Ricerca finalizzata

1. Viene riconosciuto il contributo dell'Università nell'ambito della ricerca finalizzata.

2. La definizione analitica degli interventi e delle risorse disponibili in tale settore e l'eventuale ridefinizione dei rapporti Regione-Università relativi alla ricerca di base viene rinviata a specifici protocolli d'intesa Regione-Università ispirati ai seguenti criteri:

a) favorire il trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate in campo diagnostico e terapeutico;

b) facilitare il trasferimento delle informazioni, come indispensabile riferimento culturale per l'assistenza, alle strutture del SSR;

c) prevedere l'utilizzo di elezione dei risultati determinati dalla ricerca nelle ASO;

d) valutare la possibilità di prevedere nuove strutture (Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico IRCCS, Policlinici) o aziendalizzare presidi ospedalieri esistenti al fine di facilitare l'integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza ad elevato livello.

Art. 19.

Allegati al Piano Sanitario regionale

1. Sono approvati, quale parte integrante della legge, gli allegati al PSR, il cui contenuto è il seguente:

a) allegato A: i criteri generali, le strutture operative del SSR, l'Università e la spesa;

b) allegato B: le azioni programmate per aree di intervento di valenza sanitaria;

c) allegato C: i progetti-obiettivo per aree di intervento inerenti alle attività sanitarie a rilievo socio-assistenziale.

Art. 20.

Coordinamento tra funzioni sanitarie e socio-assistenziali

1. Nell'ambito dei progetti-obiettivo di cui all'allegato C sono definite le modalità di coordinamento fra le Aziende sanitarie e gli enti gestori della funzione socio-assistenziale per l'attuazione ottimale dei progetti-obiettivo stessi tenuto altresì conto di quanto previsto nel PSAR e nell'articolo 16 della legge regionale n. 62/1995.

Capo III

NORME DI FINANZIAMENTO

Art. 21.

Finanziamento degli interventi previsti dal Piano sanitario regionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna Azienda sanitaria dalle intese di programma le Aziende sanitarie devono, nel rispetto della normativa vigente:

a) utilizzare i contributi attribuiti dalla Regione a valere sul Fondo sanitario in conto capitale;

b) utilizzare le quote di finanziamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

c) utilizzare i contributi comunque attribuiti dalla Regione o da altri enti del settore pubblico;

possono, altresì:

a) stipulare mutui decennali;

b) acquistare beni mobili in leasing;

c) procedere ad alienazione del patrimonio da reddito per reinvestire il ricavato;

d) accettare lasciti, donazioni;

e) utilizzare il fondo ammortamento.

2. Le operazioni di finanziamento che presuppongono indebitamento devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 8/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le spese di gestione sono finanziate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 8/1995 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo per le zone montane e per quelle particolarmente disagiate quote capitarie di finanziamento aumentate sulla base della particolare tipologia della popolazione e del territorio.

4. Per gli interventi specifici indifferibili ed urgenti, non previsti dal PSR, la Giunta regionale può disporre il finanziamento dei relativi costi con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 8/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

Finanziamento di particolari iniziative

1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle tematiche sanitarie e di incentivare il loro approfondimento, la Regione può concedere contributi per la realizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi del PSR, a enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di studio, di ricerca, di tutela e di valorizzazione in campo sanitario.

2. Con apposita deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità di richiesta e di concessione degli stessi.

3. A partire dal 1998 e per l'intero periodo di vigenza del PSR, alle necessità finanziarie derivante dall'applicazione del comma 1 si provvederà con l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun esercizio finanziario, di uno specifico capitolo denominato «Contributi ad enti ed associazioni per iniziative in materia sanitaria» la cui dotazione verrà determinata con la legge regionale di approvazione del bilancio o di sue variazioni.

Art. 23.

Parere CORESA

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 22 è assunta sentito il CORESA.

Capo IV

PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE

Art. 24.

Trasferimento dei beni alle Aziende sanitarie

1. Con provvedimento regionale, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, vengono trasferiti alle Aziende sanitarie i beni immobili non ancora assegnati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. L'individuazione dell'azienda cui trasferire gli immobili viene effettuata secondo i seguenti criteri:

a) i beni, di cui erano titolari gli enti sanitari soppressi per effetto dell'istituzione del SSN nonché di cui erano beneficiarie le Unità socio sanitarie locali (USSL) funzionalmente subentranti, vengono trasferiti alla ASL che ad esse è succeduta ai sensi della legge regionale n. 39/1994, anche se la loro ubicazione esula dall'ambito territoriale di pertinenza;

b) i beni, di cui erano titolari gli enti ospedalieri soppressi che comprendevano quei presidi oggi appartenenti alle ASO, sono trasferiti a queste ultime;

c) i beni divenuti parte del patrimonio indisponibile ed aventi destinazione sanitaria vengono trasferiti all'Azienda sanitaria dalla quale sono utilizzati;

d) sono trasferiti al patrimonio delle Aziende sanitarie, nel cui territorio sono ubicati, i beni rispetto ai quali era già stata progettata dall'USSL competente territorialmente la realizzazione di opere sanitarie.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 25.

Verifica della attività sanitaria

1. L'attività svolta dalle Aziende sanitarie deve essere valutata periodicamente per verificare la congruità tra benefici conseguiti e costi sostenuti ed il raggiungimento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio offerto all'utente. A tal fine verranno utilizzati indicatori in sintonia con quanto previsto dai decreti ministeriali in materia ed indicatori della qualità del servizio ai sensi degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria incompatibili con quanto previsto dalla legge.

2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la programmazione sanitaria regionale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 dicembre 1997

GHIGO

(Omissis).

98R0134

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 62.

Sottoscrizione del primo aumento di capitale della CONSEPI S.p.a.

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 24 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 1 «Partecipazione della Regione Piemonte alla Società consortile per azioni Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa (CONSUSA)», le parole «Consorzio per il trattamento delle merci in Valle di Susa CONSUSA» sono sostituite con le parole «CONSUSA SERVIZI PIEMONTE - CONSEPI S.p.a.».

2. La modifica di cui al comma 1 si intende apportata al titolo ed a tutti i punti della legge regionale 1/1985 dove compare la ragione sociale.

Art. 2..

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 1.855.554 nuove azioni, del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, emesse dalla CONSEPI S.p.a., in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale, da lire 8 miliardi a lire 11 miliardi.

Art. 3.

1. Dopo la chiusura dell'aumento di capitale, ed in qualsiasi momento successivo, la Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare e previa informazione al Consiglio regionale, ad alienare, a titolo oneroso, le azioni della Società CONSEPI, mantenendo comunque una propria partecipazione, anche non maggioritaria, nel capitale della stessa.

2. L'alienazione va effettuata preferibilmente, ed a parità di condizioni, a favore di enti locali, o di società a partecipazione regionale oppure pubblica.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 556.666.200.

2. All'onere relativo si provvede mediante una riduzione di lire 556.666.200, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997, e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, denominato «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni dell'aumento di capitale della CONSEPI S.p.A.», con lo stanziamento di lire 556.666.200, in termini di competenza e di cassa.

3. Allo stanziamento della quota di lire 1.298.887.800 per l'esercizio 1998, pari a sette decimi della quota sottoscritta, si provvederà mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1998, di analogo capitolo, denominato «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni dell'aumento di capitale della CONSEPI S.p.A.», con lo stanziamento di lire 1.298.887.800, in termini di competenza e di cassa.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di lire 1.298.887.800 del capitolo 27170 del bilancio pluriennale 1997-1999, tranche 1998, relativamente al d.d.l. «Interventi per i territori collinari».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 1997

GHIGO

98R0135

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 63.

Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 12 «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997».

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 24 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0136

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 64.

Prima integrazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 53 «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di Aree protette».

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 24 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0137

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 65.

Istituzione del Comune di Montiglio Monferrato mediante fusione degli attuali Comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza (Provincia di Asti).

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 24 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è istituito, nella provincia di Asti, il Comune di Montiglio Monferrato, mediante fusione degli attuali Comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza, a far data dal 1° settembre 1998.

2. Nei territori degli attuali Comuni di Colcavagno e Scandeluzza è istituito il Municipio, con il compito di gestire i servizi di base nonché le altre funzioni delegate dal Comune.

3. Lo Statuto del nuovo Comune stabilisce l'ubicazione della sede municipale, l'individuazione di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi per le Comunità di origine, nonché la disciplina dell'elezione, contestualmente al Consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti in ciascun Municipio, secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge n. 142/1990.

Art. 2.

Contributi regionali

1. La Regione eroga al Comune di Montiglio Monferrato, per i dieci anni successivi alla fusione, un contributo annuale di lire 15 milioni per ciascuno dei tre Comuni originari. Al nuovo Comune viene altresì concesso, a titolo di compartecipazione alle spese della riorganizzazione amministrativa, un contributo una tantum di lire 100 milioni.

2. Per gli anni 1999, 2000, 2001 il Comune di Montiglio Monferrato è destinatario, in via prioritaria, di contributi o incentivi regionali a parità di condizioni con gli altri soggetti richiedenti.

3. Gli abitanti del Comune di Montiglio Monferrato sono esentati, per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal pagamento delle addizionali regionali di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) ed alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), nonché dal pagamento del 50 per cento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale).

4. I benefici di cui al comma 3 devono essere garantiti, in termini di valore complessivo, anche in sede di attuazione con legge regionale di quanto previsto dall'articolo 3, commi 143 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Asti con deliberazione del Consiglio provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2. Dalla data di istituzione del nuovo Comune e sino alla emanazione, da parte della nuova Amministrazione, di diverse determinazioni, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti alla data di istituzione del nuovo Ente.

3. Contestualmente alla istituzione del nuovo Comune viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di Montiglio Monferrato nella prima tornata elettorale utile, un Commissario prefettizio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale).

4. Sino a diversa disciplina definita dallo statuto del nuovo Comune, le elezioni dei prosindaci e dei consultori dei Municipi si effettuano secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 142/1990, nonché di quelle stabilite dalle leggi elettorali statali in vigore per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.

5. Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo Comune, la sede municipale dell'attuale Comune di Montiglio è individuata come sede municipale del nuovo Comune.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, calcolati in lire 145 milioni per il primo anno di vita del nuovo Comune, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 10915 del bilancio di previsione per l'anno 1998.

2. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 1997

GHIGO

98R0138

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 66.

Seconda integrazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 53 «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di Aree protette».

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 24 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0139

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 35.

Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione persegue l'obiettivo del riequilibrio territoriale e riconosce quali finalità di preminente interesse regionale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo montano e i rapporti tra questo e il restante territorio regionale. Gli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono rivolti alla tutela del territorio, allo sviluppo economico sociale e culturale, al fine di favorire la riqualificazione dell'habitat montano e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, ai territori classificati montani, pur non ricadenti in Comunità montane ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e al territorio della regione compreso nei parchi nazionali di Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga.

3. Le Comunità montane provvedono, nell'ambito della deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge ed esercitano le altre funzioni attribuite e delegate a norma delle disposizioni seguenti; gli interventi medesimi costituiscono interventi speciali per la montagna ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 97/1994.

Art. 2.

Progetto Appennino

1. La Regione, d'intesa con le altre regioni territorialmente interessate, concorre alla predisposizione e attuazione di un programma di iniziative denominato «Progetto Appennino», al fine di realizzare interventi coordinati e pluriennali rivolti a migliorare le infrastrutture e l'ambiente fisico e sociale nei territori montani e per eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche e dell'occupazione.

CAPO I
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 3.

Piccole opere di manutenzione ambientale

1. Le Comunità montane possono concedere contributi per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali quali:

a) la sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale, la ricostruzione e il rinfoltimento dei boschi degradati ovvero distrutti o danneggiati dagli incendi;

b) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali;

c) la realizzazione di sistemi di fitodepurazione;

d) la sistemazione e il miglioramento dei pascoli;

e) la sistemazione e il miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

f) le operazioni di difesa e lotta antiparassitaria nel rispetto delle tecniche di lotta integrata.

2. Sono destinatari dei contributi di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i coltivatori diretti, i consorzi forestali, e gli enti pubblici e gli enti collettivi e di uso civico, anche associati.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ammissibile a contributo, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti e agli enti collettivi e di uso civico, anche associati; fino ad un massimo del cinquanta per cento agli altri soggetti.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti;

b) enti collettivi e di uso civico, anche associati;

c) altri soggetti.

Art. 4.

Forme di gestione del patrimonio forestale

1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con i comuni e gli altri enti interessati, promuovono la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari; promuovono, altresì, la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata.

2. Le Comunità montane adottano appositi piani di gestione del patrimonio forestale rivolti alla tutela paesaggistica e alla salvaguardia del territorio, che ne consentano l'utilizzazione anche a fini produttivi, turistici e ricreativi. A tal fine le Comunità montane provvedono in particolare:

a) alla manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

b) al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico-forestale.

3. Le Comunità montane affidano di norma la realizzazione degli interventi e delle attività di cui al comma 2, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge n. 97/1994, ai coltivatori diretti singoli o associati e alle cooperative agricole e forestali.

Art. 5.

Programmazione e sostegno alla gestione dei beni

1. Per agevolare le Comunità montane nell'attivazione delle forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede:

a) alla redazione dell'intervento dei boschi e della carta forestale regionale;

b) alla determinazione degli indirizzi per la redazione e l'approvazione, ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dei piani economici e di assestamento per l'utilizzazione dei

boschi appartenenti alla Regione, agli enti pubblici, alle comunanze agrarie, ai privati o consorziati per le estensioni superiori a 1.000 ettari, oppure di minore superficie in presenza di motivate esigenze;

c) alla redazione del piano forestale regionale. Il piano individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare, i terreni nudi o dismessi dalle colture agricole suscettibili di rimboschimento, le aree da sottoporre a sistemazione idraulico-forestale e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela. Il piano individua altresì la priorità degli investimenti e gli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi, nonché le risorse finanziarie ed organizzative per il perseguimento degli obiettivi del piano medesimo.

2. Il piano forestale è approvato secondo le procedure previste dall'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 ed è coordinato con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e con i piani dei parchi previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

Funzioni delle Comunità montane

1. Alle Comunità montane spettano tutte le funzioni amministrative oggetto degli interventi per la montagna, escluse quelle che la legge riserva espressamente ad altri enti.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardano tra l'altro:

a) le cure colturali ai boschi esistenti;

b) la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili;

c) la manutenzione delle strade forestali e della viabilità forestale secondaria, quali sentieri e mulattiere;

d) l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle comunanze agrarie, idonee entità agro-silvo-pastorali;

e) il miglioramento e la coltivazione dei prati pascoli;

f) la rinaturalizzazione di corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscano l'ittiofauna;

g) gli interventi destinati ad incrementare il popolamento faunistico, attraverso piantagioni di specie arboree e arbustive, costituzione di siepi e progetti di rimboschimento integrati con aree ad uso agricolo-pascolivo;

h) la redazione dei piani di gestione e di assestamento forestale;

i) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;

l) l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate di cui al regolamento CEE 2328/91;

m) l'incentivazione di attività turistiche, agricole, artigianali, di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione dei beni storici e culturali in circuiti sovra-comunali;

n) la promozione e lo sviluppo degli interventi produttivi locali inerenti il riutilizzo della materia seconda e la fitodepurazione;

o) il sostegno all'impianto di coltivazioni specializzate da legno, di piante officinali, di prodotti tipici del bosco e del sottobosco e di tutte le altre produzioni tipiche, agricole ed extragricole nonché il sostegno alla valorizzazione e commercializzazione degli stessi;

p) il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative all'abbattimento di siepi e specie protette ai sensi della legge regionale 13 marzo 1985, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere da a) ad i) possono essere svolte:

a) dalle Comunità montane mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 della legge n. 97/1994;

b) da proprietari singoli o associati nelle forme di legge;

c) dalle strutture di gestione con un'estensione agro-silvo-pastorale non inferiore a 3.000 ettari.

Per le attività svolte dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* le Comunità montane concedono contributi entro i limiti previsti dalle norme dell'Unione europea.

4. La Giunta regionale determina gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di intervento per le attività di cui ai commi 1 e 2 e per la concessione dei contributi.

5. Le Comunità montane possono essere delegate dagli enti locali a gestire le proprietà forestali ed agro-silvo-pastorali degli enti locali stessi. Possono altresì sottoscrivere convenzioni con proprietari privati e con organizzazioni montane per prendere in affidamento la gestione di boschi e di terreni con vocazione forestale.

6. In attesa del riordino della disciplina delle organizzazioni montane di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 97/1994, le Comunità montane possono prevedere interventi agro-silvo-pastorali sui territori delle organizzazioni montane fatto salvo il riconoscimento dei diritti gravanti sugli stessi.

7. Per la gestione dei beni agro-silvo-pastorali propri o ad esse affidati le Comunità montane possono avvalersi, tramite concessioni in uso o convenzioni, di cooperative agricolo-forestali, consorzi forestali, aziende speciali o altre associazioni costituite ai sensi della presente legge.

8. Allo scopo di consentire l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è concesso alle Comunità montane un contributo annuo per l'utilizzazione di giovani laureati in scienze agrarie e forestali e di tecnici con qualifica e competenza adeguate; i contributi sono concessi prioritariamente alle Comunità montane con più alto tasso di disoccupazione o che si associano per il conferimento degli incarichi. Il contributo è determinato dalla Giunta regionale tenendo conto dell'ampiezza del territorio agro-silvo-pastorale o della particolarità dell'incarico e del personale in dotazione a ciascuna Comunità montana.

9. L'erogazione dei contributi di cui al comma 8 è subordinata alla mancata assegnazione di personale da parte della Regione.

Art. 7.

Gestione del demanio forestale regionale

1. La gestione del demanio forestale regionale è delegata alle Comunità montane.

2. La Giunta regionale provvederà all'attuazione del comma 1 entro sei mesi d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Prevenzione degli incendi boschivi

1. Le Comunità montane partecipano all'attuazione del piano annuale di interventi per la lotta agli incendi boschivi con il coordinamento del centro operativo presso il corpo forestale dello Stato.

2. Le azioni delle Comunità montane possono riguardare:

a) la realizzazione di adeguati lavori forestali, la formazione, l'addestramento e l'equipaggiamento di operai forestali volontari, la predisposizione di punti fissi e mobili di avvistamento con il relativo equipaggiamento, la costruzione di laghetti antincendio, la fornitura di attrezzatura per il pronto intervento, la formazione di squadre minime reperibili di pronto intervento, da svolgersi con le strutture di gestione dei beni agro-silvo-pastorali, le cooperative e le altre imprese forestali operanti nel territorio;

b) la messa a disposizione di attrezzature per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, ivi comprese radio ricetrasmittenti per una profonda reperibilità, a favore delle cooperative che partecipano all'intervento di estinzione degli incendi, fermo restando il diritto delle cooperative alla retribuzione del servizio effettivamente prestato.

3. Per il personale delle cooperative di cui alla lettera *b)* del comma 2 è richiesto il possesso di un'adeguata preparazione tecnico-professionale, acquisita anche attraverso corsi di formazione professionale relativi alle tecniche di intervento per lo spegnimento di incendi boschivi, da svolgersi in collaborazione con il corpo forestale dello Stato e con i vigili del fuoco.

4. I beni messi a disposizione restano di proprietà della Regione, mentre tutte le relative spese di funzionamento, manutenzione e riparazione fanno carico alle cooperative assegnatarie.

5. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo la Regione si avvale anche delle eventuali assegnazioni disposte da provvedimenti dello Stato e dell'Unione europea.

6. I rapporti tra le Comunità montane e i soggetti di cui al comma 2 sono regolati da apposite convenzioni.

CAPO II

INIZIATIVE PER IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NEI TERRITORI DELLE COMUNITÀ MONTANE.

Art. 9.

Iniziative socialmente utili

1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di riequilibrio territoriale, sociale ed economico e di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico della aree montane che favoriscono il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione e l'imprenditorialità.

2. A tal fine la Regione favorisce iniziative socialmente utili e di pubblica utilità, finalizzate:

a) al recupero, ripristino e alla valorizzazione di aree dissestate e di particolare interesse ambientale;

b) alla valorizzazione e conservazione del patrimonio forestale, pubblico e privato;

c) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri, di aree di sosta;

d) alla manutenzione, tramite attività di recupero ambientale, di aree soggette ad eventi calamitosi;

e) alla conservazione di beni rientrati nel patrimonio ambientale, artistico e storico culturale;

f) alla realizzazione e gestione di strutture e servizi utili alla permanenza delle popolazioni;

g) alla realizzazione di interventi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.

3. La Regione, al fine di migliorare la qualità delle iniziative di cui al comma 2, sostiene azioni di formazione e di animazione culturale, sociale ed economica, anche con l'utilizzo di fondi statali ed europei e secondo le indicazioni dell'articolo 7 della legge n. 394/1991.

4. Le leggi e i piani regionali di settore riservano adeguate risorse agli interventi finalizzati a favorire l'occupazione, l'insediamento di attività produttive e a garantire la tutela del territorio montano.

5. Per le finalità di cui al presente capo la Regione promuove e concorre alla realizzazione di patti territoriali ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme comunitarie in materia di occupazione.

Art. 10.

Procedure

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, le Comunità montane inviano alla Giunta regionale programmi triennali per l'occupazione per le finalità di cui all'articolo 9, articolati per stralci annuali.

2. La Giunta regionale provvede con le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 alla concessione dei finanziamenti con le disponibilità di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *e)* comprensive delle quote parte dei finanziamenti destinati ad interventi di settore, tenendo conto del numero e della qualità degli occupati coinvolti nelle iniziative di cui all'articolo 9 con priorità alle Comunità montane che presentano il più alto squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 11.

Progettazione ed attuazione

1. Le Comunità montane, per la realizzazione di opere relative alle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9 che vedono il concorso di più soggetti pubblici, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142/1990.

2. Per l'attuazione delle medesime iniziative le Comunità montane stipulano apposite convenzioni e accordi con cooperative e loro consorzi.

CAPO III
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO
DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA

Art. 12.

Interventi e agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture

1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità montane possono concedere contributi fino a:

- a) cinquanta per cento, per interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico e la viabilità podereale;
- b) cinquanta per cento, per interventi riguardanti il potenziamento delle linee elettriche e gli allacci telefonici;
- c) settantacinque per cento per l'installazione di piccoli generatori elettrici idraulici, solari, eolici e a metano biologico con potenza non superiore a 30 kw.

Art. 13.

Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni agli operatori che non possono beneficiare delle provvidenze di cui al regolamento CEE n. 2079/92.

2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto di terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

- a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
- b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquistare alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994;
- c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali ci sia almeno il 50 per cento dei soci di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti nei comuni montani.

Art. 14.

Produzione lattiero-casearia

1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e di consentire agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e loro cooperative, ivi operanti, la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce con priorità le zone medesime tra le zone omogenee per l'acquisizione delle quote di latte nel rispetto dei vincoli e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15.

Incentivi per l'insediamento nelle zone montane

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri urbani montani, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto, di ristrutturazione o costruzione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che:

- a) trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani 1 a comuni montani con meno di cinquemila abitanti individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

b) pur già residenti in comune montano, individuato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, vi trasferiscano la propria attività economica da un comune non montano.

2. I contributi sono concessi a condizione che i richiedenti si impegnino a non modificare la propria residenza e attività economica per un periodo di almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo ricevuto aumentato degli interessi legali maturati. I contributi sono concessi, in ordine di priorità, in base alle nuove unità lavorative attivate.

3. Al fine di agevolare il trasferimento di attività produttive nelle zone montane, la Regione attiva interventi di credito agevolato. Con legge regionale di bilancio è costituito allo scopo uno specifico fondo presso la Finanziaria regionale Marche S.p.a.

4. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere protocolli d'intesa e convenzioni quadro con istituti di credito allo scopo di assicurare alle attività economiche svolte nelle zone montane migliori condizioni di finanziamento e di servizi.

Art. 16.

Individuazione delle località abitate

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i nuclei abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi nei comuni montani con più di mille abitanti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97/1994 e, sentite le Comunità montane, i comuni montani con meno di cinquemila abitanti, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 15.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica e aggiornamento almeno quinquennale.

Art. 17.

Trasporti

1. Per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti, nonché per i nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti compresi nei comuni montani aventi più di cinquemila abitanti, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante o non sia adeguato a fornire una risposta sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, i comuni e le Comunità montane, se da questi delegate, provvedono a organizzare e gestire il trasporto di persone e merci utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio, ivi compresi quelli adibiti a trasporto scolastico, anche in deroga alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 97/1994 e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

2. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale detta disposizioni per disciplinare:

- a) le forme e le modalità di collaborazione dei comuni e delle Comunità montane con i concessionari di autolinee extraurbane e le prescrizioni a carico degli stessi;
- b) gli accordi con le altre imprese di trasporto per l'integrazione dei servizi.

Art. 18.

Informatizzazione

1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane della distanza dei centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 97/1994, in collaborazione con la Regione, le provincie, i comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica. L'informatizzazione è rivolta anche alla completa conoscenza delle proprietà e degli utenti, anche al fine della gestione associata di servizi ed interventi.

2. La Giunta regionale organizza il sistema informativo regionale per avviare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la progettazione ed il finanziamento del sistema di cui al comma 1.

Art. 19.

Progetti integrati e progetti pilota

1. La Regione concorre al finanziamento:

- a) di progetti presentati dalle Comunità montane, volti all'esercizio associato di funzioni e di servizi pubblici;

b) di progetti pilota, presentati dalle Comunità montane, contenenti azioni sperimentali e dal carattere di trasferibilità nelle materie ad esse attribuite o delegate;

c) di progetti integrati presentati dalle Comunità montane, per le funzioni ad esse attribuite e delegate, che prevedono il concorso finanziario di privati.

2. La Giunta regionale provvede alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 44/1994.

Art. 20.

Decentramento di attività e servizi. Conferenza per le aree montane

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana direttive per il decentramento, nei comuni montani, di attività e servizi ai sensi della legge n. 97/1994.

2. I comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con l'Amministrazione statale, la Regione e le provincie, perseguono un equilibrato sviluppo dei servizi scolastici, di cui agli articoli 20 e 21, della legge n. 97/1994, dei servizi sociali e sanitari mediante accordi di programma attuati a livello provinciale.

3. Agli accordi di programma di cui al comma 2 si applicano in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 142/1990.

4. Al fine di raccogliere le indicazioni necessarie per la predisposizione degli indirizzi, di stimolare la collaborazione tra soggetti istituzionali e di verificare le problematiche esistenti nell'attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e agli articoli 8, 12, 14, 15, 16 e 18 della presente legge nonché all'articolo 22 della legge n. 97/1994, la Giunta regionale promuove annualmente la Conferenza per le aree montane. Alla conferenza partecipano i presidenti delle Comunità montane, le pubbliche amministrazioni interessate e le società concessionarie di pubblici servizi con un proprio rappresentante e i componenti della Conferenza regionale delle autonomie di cui alla legge regionale n. 46/1992.

Art. 21.

Cumulabilità delle domande

1. Le domande per ottenere contributi e aiuti finanziari comunque previsti a favore dei soggetti operanti nei territori montani e relativi a unità culturali di superficie superiore a quella dei singoli proprietari o conduttori di fondi ed altro titolo, possono essere presentate da uno degli interessati, previa sottoscrizione di apposita convenzione con i restanti soggetti.

Art. 22.

Fondo regionale per la montagna

1. È istituito nel bilancio regionale il fondo regionale per la montagna, alimentato a decorrere dall'anno 1998:

a) dalle quote di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge n. 97/1994;

b) dalle quote proprie determinate a carico del bilancio regionale;

c) dalle risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea;

d) dalle quote di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni spettanti alle Comunità montane di cui agli articoli 6 e 7;

e) dalle risorse disposte con la legge di bilancio per le iniziative volte al consolidamento e allo sviluppo di occupazione di cui al capo II della presente legge.

2. Una quota delle risorse recate dal fondo, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio, sentite l'UNICEM e la Conferenza dei presidenti delle Comunità montane, è riservata alla Regione per interventi relativi alle iniziative di cui alla lettera e) del comma 1 e per quelle di cui agli articoli 6, comma 8, 18 e 19.

3. In sede di approvazione del bilancio, la Regione determina le somme aggiuntive al fondo di cui al comma 1 per il finanziamento degli interventi relativi al «Progetto Appennino» di cui all'articolo 2.

4. Alla determinazione delle quote di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede utilizzando, a partire dal 1998, una quota non inferiore al 13 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano dell'anno precedente.

5. Le Comunità montane in caso di insufficienza dei trasferimenti statali e regionali per spese di funzionamento possono utilizzare il fondo di cui al comma 1, fino alla concorrenza degli importi di cui alla lettera b), per il finanziamento delle spese eccedenti.

6. Una quota del fondo pari a lire 30 milioni è assegnata alla delegazione regionale delle Marche dell'Unicem, quale contributo alle spese di funzionamento, studi ed iniziative a sostegno degli enti locali della montagna. Una quota del fondo pari a lire 100 milioni è assegnata annualmente alla Comunità montana D/2 con sede a Pergola per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 33.

7. Le risorse risultanti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'Unione europea, sono ripartite tra le Comunità montane, senza vincolo alcuno, per la realizzazione degli interventi della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) per 3/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana;

b) per 2/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano quale risultante dai dati annuali Istat e, nei comuni parzialmente montani, in base ad accertamento effettuati presso i singoli comuni;

c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano, in base ai dati ufficiali Istat;

d) per 3/10 in proporzione al territorio determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 12/1995 e, in assenza della determinazione delle fasce territoriali di cui alla legge regionale n. 12/1995, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 66/1995.

8. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono ripartite in relazione alla superficie agro-silvo pastorale, determinata convenzionalmente in quella risultante dal territorio compreso nelle fasce altimetriche superiori a 400 mt s.l.m.

9. Limitatamente all'anno 1997 il fondo regionale per la montagna è costituita dallo stanziamento previsto a carico del capitolo 2241204 e dalle somme derivanti dall'assegnazione statale a valere sulla legge n. 97/1994 relative all'anno 1996.

10. Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte sui capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire negli stati di previsione del bilancio.

CAPO V

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 12

Art. 23.

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/1995

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Composizione del Consiglio*). — 1. Il Consiglio comunitario è composto dai sindaci dei comuni membri e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi consigli comunali e precisamente:

a) per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, da due consiglieri, di cui uno designato dalla minoranza;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, da quattro consiglieri, di cui due designati dalla minoranza.

2. I rappresentanti delle minoranze devono essere eletti direttamente ed esclusivamente dalle stesse. A tal fine l'elezione avviene con votazioni separate, una per la maggioranza e l'altra per la minoranza.

3. Il sindaco può incaricare a rappresentarlo in modo stabile un assessore o altro consigliere comunale o un cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; non è ammessa la facoltà di delega da parte degli altri rappresentanti.

4. Il Consiglio comunitario dura in carica per un periodo pari a quello dei consigli comunali e comunque fino all'insediamento di quello successivo. Il Consiglio comunitario è in ogni caso rinnovato con il rinnovo dei consigli comunali alla tornata elettorale ordinaria.

5. Dopo ogni tornata elettorale ordinaria ciascun consiglio comunale provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio comunitario entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. I relativi atti, sono invitati, entro quindici giorni dalla loro esecutività, al presidente della Comunità montana, che provvede alla convocazione della nuova assemblea entro trenta giorni dal termine in cui sono comunque pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei rappresentanti dei comuni.

Decorso tale termine si attivano le procedure sostitutive ai sensi di legge.

6. In caso di elezioni amministrative parziali, i consigli comunali interessati provvedono al rinnovo dei propri rappresentanti nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2.

7. I singoli componenti del Consiglio comunitario cessano per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere comunale ed altre cause previste dalla legge.

8. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altre cause di cessazione dall'ufficio di un componente del Consiglio comunitario, il comune interessato provvede alla surroga nei termini di cui al comma 5 e secondo le modalità di cui al comma 2.

9. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, per i motivi previsti dall'articolo 39 della legge n. 142/1990, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato.

10. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 39 della legge n. 142/1990, il Commissario straordinario provvede, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi consigli».

Art. 24.

Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 12/1995

1. L'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Competenze del Consiglio*). — 1. Il Consiglio comunitario svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. A tal fine delibera i seguenti atti fondamentali:

- a) l'elezione degli organi esecutivi e del revisore dei conti;
- b) lo statuto dell'ente e gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti, l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;
- c) il piano pluriennale di sviluppo ed i piani pluriennali di opere attraverso la deliberazione programmatica di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 12/1995 così come modificato dall'articolo 29, i programmi annuali operativi, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari, il conto consuntivo;
- d) l'assunzione diretta di pubblici servizi, le convenzioni con altre Comunità montane ed altri enti locali per lo svolgimento di attività e servizi, la partecipazione a consorzi ed altre forme associative, la costituzione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni, gli indirizzi generali alle aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- e) i pareri su atti di programmazione di altri enti;
- f) la nomina e la revoca di rappresentanti presso altri enti, istituzioni, aziende speciali, società per azioni;
- g) la pianta organica del personale;
- h) l'istituzione degli organismi di partecipazione;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;

l) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

2. Le sole deliberazioni alle variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate, in via d'urgenza, dalla giunta esecutiva, purché, pena la decadenza, vengano sottoposte a ratifica del consiglio entro sessanta giorni dalla loro adozione».

Art. 25.

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 12/1995

1. L'articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Elezione della giunta*). — 1. Il Consiglio comunitario, nella sua prima seduta, vota una o più mozioni sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana contenenti gli indirizzi programmatici della giunta e l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli assessori.

2. La votazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni, in sedute distinte, entro i successivi trenta giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 142/1990.

3. Il presidente e la giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, con il voto favorevole palese della maggioranza degli stessi.

4. La cessazione dalla carica del presidente comporta la decadenza dell'intera giunta.

5. La giunta decade anche quando si riduce, per dimissioni o cessazione dalla carica, a meno della metà dei componenti».

Art. 26.

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 12/1995

1. L'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Competenza della giunta*). — 1. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In sede di presentazione del conto consuntivo e nelle altre occasioni stabilite dalla legge e dallo statuto, riferisce al consiglio in ordine alla propria attività. La giunta compie altresì gli atti di amministrazione non riservati dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti al consiglio, al presidente, al segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.

2. La giunta svolge collegialmente le proprie competenze e su proposta del presidente può conferire ai suoi componenti compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.

3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente».

Art. 27.

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 12/1995

1. Il comma 1 dell'articolo 16 (Uffici e personale) della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dai seguenti:

«1. La Comunità montana stabilisce nel proprio statuto le norme fondamentali sull'ordinamento degli uffici e del personale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

1-bis. Per il trasferimento del personale necessario all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si applica l'articolo 39 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni».

Art. 28.

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 12/1995

1. L'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Segretario della Comunità montana*). — 1. Ogni Comunità montana ha un segretario generale titolare, che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dirigenziale del personale degli enti locali. I segretari generali titolari alla data del 31 dicembre 1996 rimangono in carica anche se non in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Il segretario generale della Comunità montana svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, legge n. 142/1990, quelle ad esso attribuite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente di appartenenza».

Art. 29.

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 12/1995

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 142/1990 e dell'articolo 7 della legge n. 97/1994, le Comunità montane approvano i piani pluriennali di sviluppo mediante una deliberazione programmatica che individua le linee guida della loro attività. La deliberazione programmatica ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata anche durante il periodo della sua validità.

2. Ai fini del concorso alla formazione del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 142/1990, le Comunità montane predispongono una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui vengono definiti gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale dell'area di propria competenza. La carta individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture rilevanti. La carta, che può essere redatta in comune tra comunità montane confinanti della medesima provincia, costituisce atto di indirizzo, ha durata pari a quella del Consiglio comunitario e può essere modificata ed aggiornata nel periodo della sua validità.

2-bis. La deliberazione programmatica e la carta di destinazione d'uso, previo accordo con i comuni interessati, possono estendersi a territori montani non ricadenti in Comunità montana».

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12/1995 le parole «al piano della Comunità montana» sono sostituite dalle parole «agli strumenti di programmazione di cui ai commi 1 e 2».

3. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12/1995 è soppresso.

Art. 30.

Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/1995

1. L'articolo 19 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Procedure di approvazione*). — 1. La giunta comunitaria predispone i documenti di programmazione di cui all'articolo 18 tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale, della pianificazione territoriale e di settore, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei comuni interessati e dalla partecipazione, secondo le norme dello statuto, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o collettivi.

2. Il consiglio comunitario adotta i documenti di programmazione e li trasmette alla provincia, per l'approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi ed alle risultanze della partecipazione di cui al comma 1.

3. I documenti di programmazione di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza provinciale delle autonomie ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46.

4. La provincia approva i documenti di programmazione entro novanta giorni dal loro ricevimento.

5. La provincia quando non approva i documenti di programmazione, li rinvia entro i successivi trenta giorni al consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti alla compatibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il consiglio comunitario adotta le opportune modificazioni e integrazioni.

6. La procedura disposta dal presente articolo viene seguita anche per l'eventuale revisione dei documenti di programmazione».

Art. 31.

Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 12/1995

1. L'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Programmi annuali operativi di esecuzione*). — 1. La Comunità montana annualmente, sulla base della deliberazione programmatica, approva il programma annuale operativo di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 6, della legge n. 142/1990. I programmi sono inviati alla Regione. Per il loro finanziamento, la Comunità montana provvede utilizzando le risorse ad essa assegnate con il riparto del fondo regionale per la montagna.

2. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione le Comunità montane, per il finanziamento dei servizi aventi carattere di continuità, possono approvare un primo stralcio del programma annuale operativo fino alla concorrenza del 70 per cento delle somme assegnate l'anno precedente e riferite alle quote di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della presente legge».

Art. 32.

Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 12/1995

1. L'articolo 21 (Progetto di interventi speciali) della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, è abrogato.

Art. 33.

Spese di funzionamento delle Comunità montane

1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento delle Comunità montane con importi stabiliti annualmente con legge di bilancio.

2. La Giunta regionale ripartisce i fondi di cui al comma 1:

a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna comunità, quale risulta dai dati annuali Istat, e nei comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli comuni stessi;

c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna comunità, in base ai dati ufficiali Istat.

3. Per gli anni 1998, 1999 e 2000 il criterio di ripartizione stabilito dalla lettera a) del comma 2 opera per 4/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna comunità e per 1/10 in proporzione diretta alla superficie ricadente all'interno dei parchi.

4. Gli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 12/1995 sono abrogati.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E RINVIO

Art. 34.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 si applicano a partire dal primo rinnovo dei consigli delle Comunità montane successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Resta di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'articolo 6 già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme contenute nella legge n. 97/1994.

Art. 36.

Limiti massimi degli aiuti

1. L'entità degli aiuti concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il regime d'aiuto regionale decorrerà dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato C.E. ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 20 giugno 1997

D'AMBROSIO

98R0038

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 36.

Utilizzazione per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione dei beni mobili inutilizzabili dalle aziende USL ed ospedaliere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere sono autorizzate a cedere gratuitamente, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, i propri beni mobili inutilizzabili, purché conformi alle norme di sicurezza ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, per iniziative internazionali di carattere umanitario e di cooperazione.

2. Le Aziende USL e le Aziende ospedaliere redigono un elenco dei beni mobili di cui al comma 1.

3. Nel caso di beni mobili non deteriorabili l'elenco è trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale che ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso di beni mobili deteriorabili l'elenco è inviato periodicamente alla Giunta regionale che lo mette a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Per l'utilizzo dei beni mobili di cui all'articolo 1 possono presentare richiesta alle Aziende USL e alle Aziende ospedaliere:

a) le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, CRI, UNICEF;

b) le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 operanti nel territorio regionale;

c) gli enti locali;

d) le associazioni senza fini di lucro che collaborano con gli enti locali su specifici progetti.

2. La cessazione dei beni mobili di cui all'articolo 1 deve avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione degli stessi. L'organismo richiedente deve comunicare all'Azienda USL o all'Azienda ospedaliera l'avvenuta consegna dei beni.

Art. 3.

1. All'assegnazione dei beni mobili di cui all'articolo 1 si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 19 novembre 1996, n. 47: «Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo della Aziende sanitarie».

Art. 4.

1. La legge regionale 29 agosto 1994, n. 35 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 20 giugno 1997

D'AMBROSIO

98R0039

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 37.

Modifiche dell'art. 50, commi 5 e 7, della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43: «Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione» e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 39 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, è così sostituito:

«5. La quota ad essi spettante è erogata in un'unica rata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento».

Art. 2.

1. Il comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale n. 43/1988, è così sostituito:

«7. I comuni inviano, entro il 28 febbraio di ogni anno, al servizio servizi sociali della Regione, le informazioni statistiche richieste sulla base di apposita modulistica predisposta dal servizio stesso, con riferimento ai bisogni soddisfatti ed ai servizi resi nell'anno precedente».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 20 giugno 1997

D'AMBROSIO

98R0040

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 38.

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1991, n. 32 «Norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo», e della tabella B della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23 «Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 «Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 41 del 10 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1991, n. 32, aggiungere il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Ai componenti il comitato, che risiedono in comuni diversi da quello ove ha sede l'organismo, spetta a titolo di rimborso forfetario per le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del comitato, quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1985, n. 28, e dall'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23».

Art. 2.

1. Alla tabella B della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23 aggiungere il seguente organismo con le relative indennità:

«Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (articolo 9, legge regionale 32/1991)

Presidente, indennità mensile: L. 1.500.000;

Vice Presidente, indennità mensile: L. 900.000;

Componenti, gettone di presenza: L. 100.000».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1997, con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno; per gli anni successivi, con le disponibilità recate dai capitoli corrispondenti nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 giugno 1997

D'AMBROSIO

98R0041

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 39.

Interventi a favore dei marchigiani all'estero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 41 del 10 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato e con quelle di carattere comunitario, concorre a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze ed in collaborazione con gli organi dello Stato, coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, adotta i necessari provvedimenti per:

a) promuovere iniziative a favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche;

b) promuovere la diffusione della conoscenza della regione nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico-paesaggistiche e sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività marchigiana all'estero;

c) agevolare l'inserimento degli emigrati nel tessuto sociale ed economico della regione.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni riconosciute dei marchigiani emigrati per l'attuazione dei programmi di attività all'estero in materia di turismo, cultura e di iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici marchigiani.

Art. 2.

Destinatari

1. I beneficiari previsti dalla presente legge sono destinati agli emigrati marchigiani per origine o residenza, alle loro famiglie e discendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni ed ai cittadini rimpatriati nelle Marche da non più di tre anni. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione dell'interessato, sottoscritta in conformità alle leggi vigenti.

2. Qualora gli emigrati rientrino a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza di tre anni all'estero.

Art. 3.

Programmazione regionale

1. La Regione adotta, ogni triennio, il programma degli interventi a favore degli emigrati, il quale contiene anche i criteri e le modalità per la loro attuazione.

2. Il programma individua:

- a) gli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione;
- b) gli interventi da realizzarsi direttamente dai Comuni e le modalità, per la gestione dei fondi da trasferire ai medesimi, per le finalità di cui all'articolo 11;
- c) l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento;
- d) le eventuali sovvenzioni a favore delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12.

3. Il programma, previo parere della Consulta di cui all'articolo 4, è predisposto dalla Giunta regionale e presentato, entro il 31 ottobre precedente il triennio, al Consiglio regionale che lo approva entro il 31 dicembre successivo.

4. Il programma è attuato mediante il piano annuale, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere della Consulta di cui all'articolo 4 e sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 4.

Consulta regionale per l'emigrazione

1. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale per l'emigrazione composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato;
- b) tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale;
- c) un rappresentante delle amministrazioni comunali designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- d) un rappresentante esperto in materia di emigrazione designato dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
- f) un rappresentante esperto del Dipartimento degli italiani nel mondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- g) un rappresentante per ogni associazione con sede all'estero degli emigrati marchigiani, purché iscritta all'albo di cui all'articolo 12, designato alle proprie federazioni operanti all'estero o, in assenza delle stesse, dalle singole associazioni fino ad un massimo di tre rappresentanti per ogni Stato estero;
- h) un rappresentante per ogni organizzazione nazionale operante in sede regionale, regolarmente iscritta all'albo di cui all'articolo 12, che svolga attività in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- i) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, operanti a livello nazionale, maggiormente rappresentativi, designati dai rispettivi organi regionali.

2. Per ciascun rappresentante della Consulta può essere nominato un sostituto con le stesse modalità di nomina degli effettivi.

3. Le funzioni di Presidente sono svolte da un membro della Consulta eletto dalla stessa nella prima seduta.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di emigrazione.

Art. 5.

Compiti della Consulta

1. La Consulta regionale per l'emigrazione è organismo consultivo per le attività inerenti il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, e in particolare:

- a) esprime pareri:
 - 1) sul programma triennale degli interventi e sul piano annuale di attuazione di cui all'articolo 3;
 - 2) sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
- b) avanza proposte e suggerimenti alle autorità competenti per la tutela dei lavoratori italiani all'estero e per lo sviluppo di programmi relativi alla scuola, al lavoro e alla formazione professionale;
- c) segnala alla Regione iniziative e provvedimenti atti a soddisfare le principali necessità degli emigrati;

d) promuove un'adeguata informazione tra gli emigrati sui problemi e gli aspetti della vita regionale;

e) dà pareri e suggerimenti sulle politiche attive del lavoro e dell'occupazione;

f) promuove il raccordo con le associazioni di categoria e di emigrati che operano sul territorio regionale al fine anche di favorire il rientro di emigrati che intendono investire in attività produttive;

g) presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte.

2. Il parere di cui al comma 1, lettera a), punto 1) deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il programma triennale ed entro trenta giorni per il piano annuale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.

Art. 6.

Costituzione della Consulta

1. La Consulta regionale per l'emigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. A tal fine il Presidente della Giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 4, la designazione dei membri di rispettiva competenza.

3. Le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della stessa rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessate agli argomenti posti in esame, nonché ove lo ritenga opportuno un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni regionali. La Consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.

5. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, una delle quali in occasione della richiesta di parere sul programma triennale degli interventi e sul piano annuale di attuazione. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. La Consulta disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

7. La partecipazione ai lavori della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Comitato esecutivo

1. Nella sua prima seduta la Consulta regionale per l'emigrazione elegge un Comitato esecutivo, composto dal Presidente della Consulta stessa che lo presiede e da sette membri eletti tra i componenti.

2. Il Comitato esecutivo nella sua prima seduta elegge un vice presidente, scelto tra i consultori provenienti dall'estero ed adotta un proprio regolamento interno. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario regionale responsabile della materia.

3. La durata in carica del Comitato esecutivo coincide con quella della Consulta.

4. Il Comitato ha il compito di collaborare all'attuazione dell'attività regionale ai sensi della presente legge.

Cura e promuove i rapporti e l'informazione con la Consulta.

5. Il Comitato esecutivo può avvalersi della struttura regionale per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni.

Art. 8.

Conferenza regionale

1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale sull'emigrazione quale momento di partecipazione, di confronto e di proposta con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.

Art. 9.

Compiti della Regione

1. La Regione promuove attività d'informazione a favore degli emigrati attraverso la diffusione tra le loro associazioni di periodici o di altri stampati e l'uso di strumenti audiovisivi ed informatici.

2. La Regione invia alle associazioni di cui al comma 1 copia delle pubblicazioni proprie e degli enti territoriali di più ampio interesse.

3. La Giunta regionale può effettuare indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché alla migliore conoscenza dei fenomeni migratori.

Art. 10.

Iniziativa e attività culturali

1. La Regione promuove e favorisce le attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'identità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti con le Marche.

2. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare:

a) nella realizzazione nei paesi di emigrazione, anche d'intesa con il Governo e con gli istituti italiani di cultura all'estero, di iniziative a favore della collettività di origine marchigiana e dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche nonché a realizzare corsi di lingua italiana;

b) nell'organizzazione di soggiorni culturali e di viaggi studi dei figli degli emigrati e nella promozione di iniziative di turismo sociale per gli emigrati anziani;

c) nell'assegnazione annuale ai figli degli emigrati residenti all'estero di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, corsi di specializzazione post-universitaria e corsi di formazione professionale nelle Marche;

d) in incontri culturali misti e gemellaggi;

e) nella reciprocità delle iniziative;

f) nel conferimento di attestati di benemerita ai marchigiani emigrati che si sono distinti nei settori della cultura, del sociale e dell'economia e, su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, a coloro che si sono adoperati e distinti per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 11.

Compiti dei Comuni

1. Nell'ambito degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 3 i Comuni concedono contributi, a valere sul fondo istituito ai sensi della lettera b), comma 5, dell'articolo 13, a favore degli emigrati rientrati definitivamente nella Regione Marche.

2. I contributi di cui al comma 1 riguardano le spese sostenute per i seguenti interventi:

a) agevolazioni per l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli minori di emigrati per l'assistenza alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado o corsi di specializzazione, anche post-universitari, e per la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana, nonché di corsi di alfabetizzazione per adulti;

b) avviamento sul territorio regionale di attività produttive in forma singola o associata, esclusa quella di società di capitali, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.

3. In caso di disagiate condizioni economiche e in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni, i contributi di cui al comma 1 sono concessi per:

a) spese di viaggio di rientro e trasporto delle masserizie;

b) spese di trasporto nei Comuni di origine delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

4. Con le stesse modalità stabilite dal comma 1 i Comuni concedono altresì contributi per favorire scambi giovanili.

Art. 12.

Tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte dalle associazioni dei marchigiani all'estero e dalle associazioni che operano sul territorio regionale con carattere di continuità a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.

2. A tal fine è istituito presso il servizio regionale competente l'albo delle associazioni che operano a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.

3. All'albo di cui al comma 2 sono iscritte le associazioni dei marchigiani all'estero e le associazioni a carattere regionale da almeno un anno in favore degli emigrati e delle loro famiglie e discendenti.

4. Il programma triennale di cui all'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 750 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1998 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999, a carico del capitolo 4251102;

b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

4. Alla copertura delle spese di cui al comma 7 dell'articolo 6 si provvede per l'anno 1998, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1998:

a) per le finalità di cui agli articoli 9, 10 e 12 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione «Fondo spese attività della Regione per informazione, indagini e ricerche, iniziative e attività culturali, tutela dell'associazionismo a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie», e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 350 milioni;

b) per le finalità di cui all'articolo 11 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione «Fondo di trasferimento ai Comuni per interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati che rientrano definitivamente nelle Marche» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni;

c) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Le eventuali economie realizzate sulle somme destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 sono riutilizzate reciprocamente per l'una o l'altra delle stesse finalità.

Art. 14.

Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione, il programma triennale degli interventi e il piano annuale di attuazione di cui all'articolo 3 sono presentati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvati dal Consiglio entro i successivi quarantacinque giorni.

Art. 15.

Abrogazione

1. Le disposizioni relative alla disciplina dell'emigrazione contenute nella legge regionale 5 gennaio 1994, n. 3 sono abrogate. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di emigrazione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 giugno 1997

D'AMBROSIO

98R0042

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 40.

Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 41 del 10 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

CON SENTENZA N. 194 DEL 17 GIUGNO 1997 HA DICHIARATO INAMMISSIBILI LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge individua norme contabili atte a semplificare le procedure per la realizzazione dei programmi comunitari.

Art. 2.

Imputazione a bilancio

1. Gli stanziamenti, previsti negli stati di previsione del bilancio annuale, afferenti le attività e gli interventi finanziati con il concorso della Unione europea, restano imputati, in deroga all'articolo 73 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, ai bilanci in cui risultano iscritti in sede di prima applicazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle quote di concorso finanziario dello Stato e della Regione relative alle iniziative cofinanziate dalla Unione europea.

Art. 3.

Variazioni e storni

1. In relazione alle determinazioni assunte dagli organi competenti, con le quali vengono ridefiniti i programmi attuativi delle azioni cofinanziate dalla Unione europea, la Giunta regionale può apportare, con propri provvedimenti, le conseguenti modifiche compensative degli stanziamenti previsti in ciascun esercizio, fatto salvo il vincolo del mantenimento dell'equilibrio del bilancio.

2. Gli atti di variazione, indicati dal comma 1, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro quindici giorni e comunicati al Consiglio regionale entro gli stessi termini.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 66 della legge regionale n. 25/1980, la Giunta regionale può effettuare, con provvedimenti da comunicarsi al Consiglio regionale entro quindici giorni e da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro i medesimi termini, gli storni di somme, sia in termini di residui che di competenza e di cassa, da un capitolo all'altro del bilancio, riguardanti la realizzazione di programmi comunitari, stabiliti da atti esecutivi assunti dai competenti organi a seguito di modifiche dei programmi autorizzati. Resta fermo il rispetto del vincolo dell'equilibrio degli stanziamenti di competenza preesistenti e resta confermato il divieto di storno di fondi tra i residui e la competenza e viceversa.

Art. 4.

Gestione dei residui

1. Gli stanziamenti o le quote di stanziamenti non impegnati, previsti in bilancio per la realizzazione di programmi comunitari, possono essere utilizzati, quali residui di stanziamento, fino alle date di scadenza stabilite, dagli organi autorizzati a fissare i termini utili per il completamento delle azioni cofinanziate dalla Unione europea, sempreché risultino accertate, ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale n. 25/1980, le correlative entrate.

2. Le somme impegnate, relative ai programmi comunitari, sono conservate, in deroga all'articolo 101 della legge regionale n. 25/1980, nel conto dei residui passivi fino alla scadenza dei termini stabiliti per la realizzazione delle azioni cofinanziate dalla Unione europea. La medesima disposizione si applica agli stanziamenti relativi alle quote di cofinanziamento dello Stato e della Regione.

Art. 5.

Disposizioni diverse

1. Gli impegni di spesa, riferiti alle attività o agli interventi cofinanziati dalla Unione europea, possono essere assunti, fino alle date utili per la realizzazione dei relativi programmi, anche in deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 85 della legge regionale n. 25/1980 ed ai termini stabiliti dall'articolo 86 della medesima legge.

2. Al terzo comma dell'articolo 106 della legge regionale n. 25/1980, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente numero:

«12) un prospetto dimostrativo che riepiloghi, per ciascuna azione, lo stato di acquisizione e di impiego delle risorse destinate al finanziamento dei programmi comunitari».

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, con decorrenza dall'anno 1995, per l'attuazione dei programmi comunitari.

Art. 6.

Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 Giugno 1997

D'AMBROSIO

98R0043

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997, n. 29.

Contributo finanziario una tantum alla trasmissione televisiva «Trenta ore per la vita».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sostenere progetti di ricerca e assistenza per l'infanzia disagiata, la Regione Molise contribuisce finanziariamente alla realizzazione della trasmissione televisiva «Trenta ore per la vita» prodotta dalla Triangle Production S.r.l. di Roma.

Art. 2.

È concesso — per le finalità di cui al precedente articolo — un contributo una tantum all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise di L. 176.500.000 + IVA.

Art. 3.

Il contributo, in conto capitale, nella misura di cui all'art. 2 è liquidato a cura dell'Assessorato Regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale in favore della predetta Unione, previa attestazione da parte della stessa della realizzazione del programma secondo le modalità e le condizioni offerte dalla Triangle Production S.r.l. di Roma.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in L. 210.035.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

Nella Rubrica 11 - Sezione 3 è iscritto il nuovo capitolo n. 39480 «Contributo una tantum in conto capitale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise per la realizzazione della trasmissione televisiva «Trenta ore per la vita» al fine di sostenere progetti di ricerca e assistenza per l'infanzia disagiata» con una dotazione di competenza e di cassa di L. 210.035.000 previa riduzione delle competenze e casse ai Capitoli n. 4305 per L. 110.035.000 e al Capitolo n. 40300 per L. 100.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 5 dicembre 1997.

VENEZIALE

98R0098

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 30.

Assestamento del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1997 - Articolo 36 della legge regionale di contabilità n. 44/1977.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 30 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0099

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1997, n. 31.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1996 - Articoli 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 30 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0100

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 32.

Conti consuntivi degli esercizi finanziari 1991 e 1992 dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Isernia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 26 del 31 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0101

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 33.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1990 dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Campobasso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 26 del 31 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0102

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 52.**

Modifiche dell'accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 72 del 21 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge approva le modificazioni dell'accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato alla legge regionale 23 gennaio 1980, n. 8.

Art. 2.

Nell'articolo 6 del suddetto accordo sono soppresse le parole: «Collegio sindacale», le quali sono così sostituite: «Collegio dei revisori contabili».

Art. 3.

Nell'articolo 9, comma 3, del predetto accordo sono soppresse le parole «ed ai componenti il Collegio sindacale».

Nel citato art. 9, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma:

«Spetta ai componenti del Collegio dei revisori contabili una indennità annua lorda in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale sul cui territorio di competenza ha sede l'Istituto zooprofilattico sperimentale.

Al presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti».

Art. 4.

L'espressione «Collegio sindacale» contenuta nel titolo e nel corpo degli articoli 16 e 17 dell'accordo di che trattasi è sostituita con «Collegio dei revisori contabili».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 dicembre 1997

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 50/2.09.02

Legge regionale concernente «Modifiche dell'accordo fra la Regione Puglia e la Regione Basilicata per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale». Riesame.

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo. Con l'occasione, il Governo ha rilevato l'errore contenuto nell'art. 3, secondo comma, per l'indebito riferimento dell'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori contabili agli emolumenti «del Direttore generale dell'unità sanitaria locale» anziché a quelli «del Direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale» così come prevede il disposto dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Il commissario del Governo: CIVITATE

98R0075

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 53.

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 73 del 30 dicembre 1997)

(Omissis).

98R0116

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 54.

Disciplina assicurativa in favore dei Consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 74 del 31 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1998,

1) La Regione Basilicata provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri in carica per:

a) rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea dipendenti da infortunio;

b) rischi conseguenti all'espletamento del mandato e riguardanti la responsabilità civile professionale, responsabilità patrimoniale, amministrativa, erariale, contabile e formale derivante per danni patrimoniali causati a terzi, allo Stato, alla Regione ed alla Pubblica amministrazione in generale, in conseguenza di fatti od omissioni di cui i Consiglieri debbano rispondere a norma di legge.

Sono comprese in garanzia assicurativa le somme che gli stessi Consiglieri sono tenuti a pagare per effetto di decisioni della Corte dei conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile ed amministrativa;

c) rischi per la tutela legale, per gli oneri giudiziari, extragiudiziali e peritali sostenuti in ogni stato e grado, avanti a qualsiasi sede ed autorità;

d) garanzia per i danni subiti accidentalmente dai mezzi di uso privato utilizzati nell'espletamento del mandato;

e) qualsiasi altra responsabilità che possa derivare dall'esercizio di attività comunque imputabili o riferibili all'amministrazione regionale.

2) La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui al comma precedente, lettere b), c) ed e) comprendente le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei Consiglieri anche dopo la cessazione della carica esclusivamente per fatti connessi all'esercizio del mandato istituzionale.

3) Con delibera, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce gli importi da assicurare per ciascun Consigliere in relazione ai singoli rischi di cui al comma 1 ed è autorizzato a stipulare le relative polizze con una o più società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale previa adozione di uno specifico disciplinare per i rischi da assicurare adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza. Aggiorna con cadenza biennale, i capitali ed i massimali di indennizzo inizialmente previsti.

4) Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al presente articolo sono a carico del bilancio autonomo del Consiglio regionale. Ogni Consigliere concorre nella misura del 30% del premio o della quota di premio riferibile ai rischi di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 2.

Le quote del premio a carico del Consigliere sono anticipate dall'Ente Regione e trattenute d'ufficio in unica soluzione sull'indennità di carica.

Art. 3.

Il contratto di assicurazione viene stipulato sulla base numerica di trenta Consiglieri, senza l'elenco nominativo degli eletti a tale carica, in quanto a favore degli aventi diritto alla copertura assicurativa fanno fede i provvedimenti di nomina ed eventuali surrogazioni poste in essere dal Consiglio regionale.

Art. 4.

1. L'Ufficio di Presidenza procede ad integrare o trasformare le polizze assicurative già in corso, che non siano risolvibili anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi, per il restante periodo di validità, a quanto previsto dal precedente articolo 1.

2. Alla scadenza delle assicurazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza procederà alla stipula di nuove assicurazioni in conformità alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1998 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati con la legge di approvazione del bilancio:

a) con imputazione all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale e del correlativo capitolo del bilancio autonomo del Consiglio per gli oneri derivanti dalle assicurazioni di cui all'articolo 1.

Per gli esercizi successivi all'esercizio finanziario 1998 si farà fronte con imputazione agli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio delle somme occorrenti.

Art. 6.

La legge regionale 26 luglio 1993 n. 43, è abrogata.

Art. 7.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 dicembre 1997

DINARDO

98R0076

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997, n. 19.

«Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 30 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della regione.

2. Nelle aree naturali protette così come definite all'art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione Puglia salvaguarda e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari.

Art. 2

Classificazione delle aree naturali protette

1. I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

b) riserve naturali regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

Le riserve naturali possono essere:

1) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

2) orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati;

c) parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;

d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;

e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.

2. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette di cui all'art. 3, può proporre al Consiglio regionale ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali e in particolare alla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, dal protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, nonché delle direttive comunitarie n. 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43 del Consiglio del 21 maggio 1992.

Art. 3.

Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e di supporto alla politica regionale delle aree protette.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente ed è composto da:

a) l'assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;

b) il dirigente dell'ufficio parchi e riserve naturali;

c) un botanico, designato dal rettore dell'Università di Lecce, uno zoologo e un geologo, designati dal rettore dell'Università di Bari;

d) un esperto in gestione forestale e uno in agronomia designati dal rettore dell'Università di Bari;

e) un esperto in pianificazione territoriale designato dal rettore del Politecnico di Bari;

f) un esperto in analisi economica nominato dal rettore del Politecnico di Bari;

g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico, scelto tra i docenti della facoltà di veterinaria dell'Università di Bari, nominato dal rettore;

h) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste nazionali riconosciute dal Ministero dell'ambiente, scelti unitariamente dalle stesse;

i) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

j) un dirigente dell'assessorato regionale all'agricoltura;

k) il dirigente del settore pianificazione territoriale dell'assessorato regionale all'urbanistica;

l) il dirigente dell'ispettorato regionale delle foreste.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato regionale all'ambiente di settima qualifica funzionale.

4. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del suo presidente e dura in carica cinque anni.

5. Il comitato tecnico-scientifico nomina tra i suoi componenti il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

6. Compiti del comitato tecnico-scientifico regionale sono:

a) esprimere parere obbligatorio sul piano del parco di cui all'art. 20;

b) formulare proposte e indirizzi relativi alla istituzione e gestione delle aree naturali protette nonché alla salvaguardia di ecosistemi residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di protezione ambientale;

c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di aree protette;

d) proporre ricerche scientifiche e attività sperimentali per una corretta gestione delle aree naturali protette;

e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate per l'inclusione o le esclusioni di parti del proprio territorio nel programma regionale delle aree protette;

7. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico spetta un'indennità e un rimborso spese nelle misure stabilite dall'art. 19 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

8. Il comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette è nominato entro trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di cui al comma due. In caso di mancata designazione di parte dei membri, il presidente della giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'ambiente, i componenti mancanti. Il comitato può essere convocato anche in assenza di designazione di tutti i componenti, purché i membri designati siano in numero non inferiore alla metà più uno del totale.

9. Per il suo funzionamento il comitato si avvale di un apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato medesimo.

Art. 4.

Norme quadro

1. La partecipazione delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Province ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si realizza secondo le norme quadro dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La Regione istituisce le aree naturali protette utilizzando soprattutto il demanio e il patrimonio forestale regionale, provinciale, comunale e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la destinazione dell'area.

3. La gestione dei servizi dell'area protetta potrà essere affidata anche a soggetti privati a norma dell'art. 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Nelle aree naturali protette regionali individuate ai sensi della presente legge è vietata l'attività venatoria salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente di gestione. Gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici devono essere effettuati in conformità ai regolamenti delle aree protette, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e secondo le direttive emanate dalla Regione Puglia, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone residenti nei comuni dell'area protetta, preventivamente autorizzati.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali nonché quant'altro disposto dall'art. 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO II INDIVIDUAZIONE E ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art. 5.

Individuazione delle aree naturali protette

1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico:

A - Provincia di Bari:

A1 - Alta Murgia

A2 - Basento

A3 - Foce Ofanto

A4 - Laghi di Conversano

A5 - La Gravina di Gravina di Puglia

A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano

A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della s.s. 16

B - Provincia di Taranto:

B1 - Gravine dell'Arco jonico

B2 - Bosco delle Pianelle

B3 - Lago Salinella

B4 - Palude la Vela

B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco

B6 - Foce del Chidro

B7 - Salma e dune di Torre Colimena

B8 - Pinete dell' Arco jonico

B9 - Palude del Conte e duna costiera

B10 - Boschi Cuturi e Rosa Marina

B11 - Zona collina e boschi di Massafra

C - Provincia di Lecce:

C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume

C2 - Laghi Alimini

C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo

C4 - Bosco di Tricase

C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca;

C6 - Palude del Capitano;

C7 - Palude del Conte e duna costiera.

D - Provincia di Brindisi:

D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci

D2 - Bosco di Cerano

D3 - Salma di Punta della Contessa

D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

E - Provincia di Foggia:

E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli

E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale

E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale

E4 - Bosco Incoronata

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni tre anni dal Consiglio regionale, previa deliberazione di Giunta regionale e previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti interessati e da organismi scientifici e associazioni.

Art. 6.

Istituzione delle aree naturali protette

1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla data di dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 7 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca pre-conferenze ai fini della individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le pre-conferenze dovranno completare i lavori entro e on oltre trenta giorni dalla data di convocazione. Alla pre-conferenza relativa alla proposta di istituzione di area naturale protetta, sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle pre-conferenze, la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, lo schema di disegno di legge di istituzione delle aree naturali protette di cui all'art. 5. Lo schema di disegno di legge deve riportare:

- a) la descrizione sommaria dei luoghi,
- b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli IGM. in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;
- c) le norme provvisorie di salvaguardia;
- d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del piano per il parco nonché i principi del regolamento del parco;
- e) la classificazione secondo le tipologie previste all'art. 2 della presente legge;
- f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;
- g) il regime vincolistico e autorizzativo;
- h) le sanzioni;
- i) le forme di vigilanza e sorveglianza;
- j) gli indennizzi, se previsti;
- k) le norme finanziarie.

4. Entro i successivi trenta giorni, il disegno di legge adottato è notificato dalla Giunta regionale agli enti territoriali interessati.

5. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi per le finalità di cui all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della conferenza dei servizi, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta.

Art. 7.

Iniziativa popolare

1. All'istituzione dell'area naturale protetta si può procedere anche mediante proposte di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Regione Puglia e della legge regionale 16 aprile 1973, n. 9.

2. La proposta di legge di iniziativa popolare dovrà contenere quanto previsto dall'art. 6, conuna 3, della presente legge.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le procedure di cui alla legge regionale 16 aprile 1973, n. 9.

Art. 8.

Misure di salvaguardia

1. Dalla data di adozione dello schema di disegno di legge di cui all'art. 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, è vietato:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all'adozione del piano del Parco di cui all'art. 20.

3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. In applicazione del medesimo art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta una quota non inferiore al venti per cento delle risorse totali attribuite da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.

TITOLO III

GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art. 9.

Gestione delle aree naturali protette

1. La gestione delle aree naturali protette è affidata, con riferimento alle dimensioni delle aree perimetrate, alle Province, alle Comunità montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma, tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dell'ente locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Regione contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Gli enti di cui al comma 1, in base alla omogeneità, continuità e rilevanza del territorio interessato, possono assumere in gestione più aree naturali protette.

3. Sono organi dell'ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

4. In relazione alla peculiarità delle aree interessate, ciascun ente di gestione definisce, con apposito Statuto, sulla base dello schema tipo di cui al comma 5, l'organizzazione amministrativa, indicando i poteri del Presidente, del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva, del Collegio dei revisori dei conti, la nomina e i compiti del Direttore e del Segretario, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della Comunità del parco.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema tipo dello Statuto degli enti gestori di aree protette ed emana direttive in merito.

6. L'ente gestore provvede all'approvazione dello Statuto entro novanta giorni dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art. 19.

7. Lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

Art. 10.

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la legale rappresentanza dell'ente e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale;

3. Lo Statuto definisce i compiti del Presidente.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti della Comunità del parco, con voto limitato a uno;
 - c) un rappresentante della città metropolitana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;
 - d) un rappresentante della Comunità montana il cui territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;
 - e) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata competenza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
 - f) due rappresentanti del Consiglio provinciale competente per territorio;
 - g) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - h) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale.
2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'ente ed elegge nel suo seno il vice Presidente.
3. Le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta dell'ente cui è affidata la gestione delle aree naturali protette; in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti alle nomine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
4. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Consiglio direttivo viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni di singoli componenti.
6. I rappresentanti degli enti territoriali e locali non possono ricoprire alcun incarico amministrativo.
7. I membri del Consiglio direttivo nominati in rappresentanza degli enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.
8. Lo Statuto definisce i compiti del Consiglio direttivo.

Art. 12.

La Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'ente Parco.
2. Alla Giunta esecutiva partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'ente Parco.
3. Lo Statuto definisce i compiti della Giunta esecutiva.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, individuati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto.
2. I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
3. Non possono essere designati Revisori dei conti i componenti del Consiglio o della Giunta esecutiva.
4. Lo Statuto dell'ente gestore dell'area protetta stabilisce le indennità per i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14

La Comunità del parco

1. Lo Statuto dell'ente, comprendenti territori di più comuni, deve prevedere la costituzione della Comunità del parco, composta dal Presidente della Provincia, dal Sindaco della città metropolitana, ove presente, dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità montana, ove presente.
2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'ente gestore. Il suo parere è obbligatorio su:
 - a) regolamento del Parco di cui all'art. 22;
 - b) piano del Parco di cui all'art. 20;
 - c) bilancio e conto consuntivo;
 - d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
3. La Comunità elabora e approva, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.
4. La Comunità adotta il proprio regolamento.

Art. 15.

Il Direttore del Parco

1. Il Direttore dell'ente Parco è nominato con decreto dell'Assessore all'ambiente, previa apposita delega del Presidente della Giunta regionale, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di aree protette, istituito e disciplinato con deliberazione di Giunta regionale. In sede di prima applicazione possono essere nominati, per non oltre due anni, soggetti anche non iscritti nell'elenco, in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza almeno quinquennale anche non continuativa.
2. L'incarico di Direttore è rinnovabile nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.
3. La funzione di Direttore è regolamentata dallo Statuto dell'ente di gestione delle aree protette in base agli articoli 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 16.

Il personale dell'ente Parco

1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui all'art. 9 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici.
2. Ai Dirigenti dei Servizi tecnici e contabili nonché al Segretario di cui all'art. 17, si applicano le norme di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'ordinamento e la pianta organica del personale dell'ente di gestione vengono disciplinati con provvedimenti del medesimo ente soggetti alla vigilanza del Comitato regionale di controllo. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
4. L'organizzazione della struttura degli enti di gestione delle aree protette è demandata al Consiglio direttivo, che può articolare il personale in base alle esigenze di funzionamento.
5. Al personale delle aree protette si applica lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli enti locali.

Art. 17.

Il Segretario

1. Il Segretario dell'ente è nominato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, tra il personale dell'ente, laureato in materie giuridico-amministrative e/o contabili.

2. Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e contabile dell'ente. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

Art. 18.

Bilanci e gestione finanziaria

1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali degli enti di gestione delle aree protette si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono approvati dai Consigli direttivi degli enti di gestione e le relative deliberazioni sono sottoposte all'organo di controllo che ne valuta la legittimità nei termini di cui all'art. 46, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'approvazione dei documenti di bilancio preventivo e relativi assestamenti e variazioni, è subordinata alla verifica di compatibilità con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti l'assegnazione annua regionale e le spese per il personale.

4. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

Art. 19.

Controllo sugli atti - Commissariamento e scioglimento degli organi

1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti cui è affidata la gestione delle aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano e locale è esercitato ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».

2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su segnalazione dell'organo di controllo, qualora riscontri gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, allo scioglimento degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale.

3. Con il decreto di scioglimento, il Presidente della Giunta nomina, contestualmente, un commissario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente di gestione.

TITOLO IV GESTIONE TERRITORIALE

Art. 20.

Piano per il Parco

1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 21.

2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione.

4. Successivamente all'adozione, il piano viene depositato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato dall'ente di gestione della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, lo invia alle Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano con il relativo parere al Consiglio regionale.

6. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio.

8. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo.

9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di gestione nell'attuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di commissari ad acta.

Art. 21.

Piano pluriennale economico - sociale

1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento di cui all'art. 22, la Comunità del parco promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, con contenuti analoghi a quelli dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il piano ha durata quadriennale ed è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo dell'ente di gestione ed è approvato, sentiti gli enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura della sua formazione.

3. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite da erogazioni o contributi privati o pubblici, a qualsiasi titolo concessi, da diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui all'art. 25.

Art. 22.

Il Regolamento

1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dall'ente di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano per il Parco di cui all'art. 20 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione del medesimo.

2. Il regolamento è approvato, previo parere della Comunità del parco, dal Consiglio regionale.

3. I contenuti del regolamento sono analoghi a quelli previsti dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 23.

Ufficio parchi e riserve naturali - Vigilanza

1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge vengono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'ambiente. Sono compiti dell'Ufficio:

- a) la vigilanza sugli enti di gestione;
- b) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione;
- c) l'individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della presente legge;
- d) l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette;
- e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della regione;
- f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;

g) la promozione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale;

h) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

Art. 24.

Sorveglianza

1. L'ente di gestione dell'area protetta regionale esercita le funzioni di sorveglianza sulle aree protette affidategli in gestione, con proprio personale; può, altresì, stipulare, a tal fine, specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato.

2. Alla sorveglianza concorrono, altresì, gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, le guardie di caccia e pesca e le guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 44 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i soggetti di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e i nuclei di vigilanza territoriale delle Province.

Art. 25.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, comporta la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali.

2. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di lire 4 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.

3. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni a un massimo di lire 30 milioni.

5. Le violazioni al divieto di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

6. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti di cui all'art. 8, comma 2, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 2 milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nei bilanci dei rispettivi enti di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli enti stessi.

Art. 26.

Aree contigue

1. In sede di predisposizione del piano per il parco di cui all'art. 20 e del piano pluriennale economico-sociale di cui all'art. 21, la Regione, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabilisce eventuali misure di

disciplina dell'attività venatoria nei limiti stabiliti dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 21, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Norme transitorie

1. Con apposite leggi regionali si provvederà alla riclassificazione e all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del parco naturale attrezzato di Portoselvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché del parco naturale in località Lama Balice del Comune di Bari, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1992, n. 352.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in lire 3 miliardi 500 milioni, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, in termini di competenza e di cassa:

Variazione in aumento

Cap. 0581010 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia» (l.r. n. del)
L. 3.500.000.000

Variazione in diminuzione

Cap. 1110070 «Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione» L. 3.500.000.000.

Art. 29.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 7 giugno 1975, n. 50 e 21 marzo 1977, n. 8, nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 1997

DISTASO

(*Omissis*).

98R0140

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietratre
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 3 0 0 1 2 0 9 8 *

L. 3.000